



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

Determinazione n° 1337 del 24/11/2020

**Oggetto:** Piano Infrastrutture: Conv.RAS LL.PP-ENAS del 23.10.15 e 4°Atto Agg.vo del 16.10.18  
Linea d.4 (L132) - Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico  
multisetoriale regionale (SIMR) ai sensi del D. Lgs. 81/2008:  
d.4.1.1 - Diga Genna Is Abis; Sollevamento Cixerri; Sollevamento Cixerri-Sulcis..

**Concessione proroga 40 gg termine di ultimazione dei lavori  
(Art. 107 c. 5 D.Lgs. 50/2016)**

CIG - 7704852502 – CUP: I74H15000990002

RUP Ing Gianfranco Fadda.

**VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

**VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

**VISTA** la L.R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/5 del 21/05/2020 avente per oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n° 16 del 21 aprile 2020 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e Bilancio di Previsione di Cassa 2020;

**VISTA** la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 22 del 28.05.2019 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Prevenzione Sicurezza sono state conferite con decorrenza dal 01.06.2019 al dirigente Ing. Antonio Cucca.

**Premesso che:**

- con DDSACP n. 318 del 15/04/2019 è stata formalizzata l'aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto all'impresa Gesuino Monni SRL di Arzana (OG) per un importo netto di € 196.987,75 (inclusi oneri per la sicurezza) oltre IVA;
- i lavori di cui al contratto rep. n. 26672 racc. n.11172 del 10.06.2019 sono stati avviati con verbale di consegna del Direttore di Lavori in data 04.09.2019; la durata prevista dei lavori era di 180 giorni naturali e consecutivi per cui la data di ultimazione è stata fissata al 02.03.2020;
- con determinazione n. 188 del 03/03/2020, vista la domanda di proroga pervenuta in data 26/02/2020 prot. n. 3573 da parte dell'impresa Affidataria, veniva concessa una proroga di 40 giorni naturali consecutivi e fissava la nuova data di ultimazione dei lavori al 11/04/2020;
- a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020 la stessa impresa affidataria Gesuino Monni s.r.l., in data 11/03/2020, chiedeva la sospensione dei lavori con nota prot. n. 4802;
- in data 17/03/2020 il RUP, preso atto della richiesta di sospensione, considerate le condizioni di emergenza sanitaria, visto il parere redatto dal Direttore dei Lavori comunicava, con nota prot. n. 5076 la sospensione dei lavori a partire dal 16/03/2020 fino alla cessazione delle cause di forza maggiore sopra specificate;
- in ottemperanza del Protocollo di Sicurezza MIT del 22 aprile 2020 sui cantieri (allegato 7 al DPCM 26/04/2020 e poi all. 13 del DPCM 17/05/2020), e a seguito della Direttiva RAS LLPP prot. n. 1653 del 24/04/2020 (prot. ENAS n. 1653 del 24/04/2020) ricorrevano nella fattispecie le ipotesi per la redazione di una perizia di variante di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016;

- il Direttore dei Lavori e CSE, ha redatto una perizia suppletiva e di variante sulla base della Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi", ed in particolare sul disposto dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 e in ottemperanza altresì alla Direttiva Assessoriale RAS-LLPP prot. n. 1653 del 24/04/2020 ;

#### **Considerato che**

- con DDSPS n° 569 del 19.06.2020 l'ENAS ha adottato la suddetta perizia e l'Assessorato dei LL.PP. della RAS ha approvato la perizia suppletiva di variante in argomento con Determinazione del SOI-RAS n. 1048 Prot. n° 18436 del 03/07/2020;
- alla modifica contrattuale prevista dai suddetti atti risulta applicabile il soprarichiamato art. 106 comma 1 lettera c) D.Lgs. n. 50/2016;
- i lavori a seguito dell'approvazione delle perizia sono stati ripresi con verbale di ripresa del Direttore di Lavori in data 13.07.2019 e scadenza fissata al 12.08.2020;
- con DDSPS n° 841 del 24.08.2020, vista la domanda di proroga pervenuta in data 10.08.2020 con prot. n. 14475 da parte dell'impresa Affidataria, veniva concessa una proroga di 60 giorni naturali consecutivi e fissava la nuova data di ultimazione dei lavori al 12.10.2020;
- con DDSPS n°1066 del 12.10.2020, vista la domanda di proroga pervenuta in data 07.10.2020 con prot. n. 17760 da parte dell'impresa Affidataria, veniva concessa una proroga di 30 giorni naturali consecutivi e fissava la nuova data di ultimazione dei lavori al 11.11.2020;
- **Vista** la domanda di proroga avanzata dall'impresa, inoltrata *brevi manu* in data 10.11.2020 pertanto prima della scadenza del termine contrattuale, acquisita con prot. Enas n. 21405 del 20.11.2020, nella quale si chiede una **proroga di 40 giorni naturali e consecutivi** sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le opere per cui la nuova data di ultimazione dei lavori viene fissata al **21 dicembre 2020**.

#### **Considerato che:**

- le motivazioni addotte dall'impresa consistono in ulteriori lavori derivanti da economie;
- le suddette motivazioni non sono imputabili all'impresa esecutrice e hanno comportato una dilatazione dei tempi di esecuzione e pertanto sono ritenute congrue e che le stesse si prestano ad un apprezzamento equitativo da parte della stazione appaltante;
- le circostanze che hanno determinato il ritardo, pur non essendo imputabili alla ditta, non esonerano la stessa dalle sue responsabilità nei confronti dell'Ente e pertanto non autorizzano la ditta ad avanzare alcuna pretesa per cause attinenti alla concessione della proroga richiesta;
- la proroga del contratto in esame non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale che rimane stabilito in € 201.418,64 (€ 196.987,75 contratto principale + € 4.430,89 importo suppletivo di perizia) oltre l'I.V.A. di legge;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori con nota, prot. n. 21406 del 20.11.2020.

**Acquisito** il parere favorevole del Responsabile del procedimento, inviato all'impresa con il quale, in base al resoconto fornito dal Direttore dei Lavori, ha concesso una proroga di 40 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza per dare ultimate le lavorazioni previste;

**Ritenuto** necessario per quanto sopra premesso e considerato, concedere all'impresa appaltatrice una proroga di 40 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le lavorazioni previste.

**Tutto ciò premesso e considerato**

#### **DETERMINA**

- di concedere all'impresa Gesuino Monni SRL di Arzana (OG) una **proroga di 40 giorni naturali e consecutivi** sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le opere per cui la nuova data di ultimazione dei lavori viene fissata al **21 dicembre 2020**.

*La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.*

*La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ex art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013*

Servizio Prevenzione e Sicurezza  
Il Direttore  
Ing. Antonio Cucca



Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.